SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
14 novembre 1985 *

Nel procedimento 275/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Coöperatieve Melkproducentenbedrijven « Noord-Nederland » BV (Frico),

ricorrente,

e

Produktschap voor Zuivel,

convenuto,

domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario relative ai casi in cui vengono concessi importi compensativi monetari per partite di burro destinate ad essere vendute durante le « crociere del burro »,

LA CORTE (terza sezione)

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate:

— per la cooperativa Frico, dagli avv.ti Chr. P. van Eeghen e Ch. R. E. M. van Sasse van Ysselt, del foro di Bruxelles,

— per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. I. Verkade, in qualità di agente,

— per la Commissione delle Comunità europee dal sig. R. C. Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 ottobre 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: l'olandese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con ordinanza 26 ottobre 1984, pervenuta alla Corte il 20 novembre successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven (in prosieguo: « il College van Beroep ») ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario relative ai casi in cui vengono corrisposti importi compensativi monetari per partite di burro destinate ad essere vendute durante le « crociere del burro ».

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una lite fra la Coöperatieve Melkproducentenbedrijven « Noord-Nederland » BV (Frico) (in prosieguo: « Frico »), che è uno dei normali fornitori di burro destinato ad essere venduto durante le « crociere del burro » effettuate a partire dai porti dei Paesi Bassi, e il Produktschap voor Zuivel (ente di diritto pubblico olandese che organizza il mercato nazionale dei prodotti lattiero-caseari; in prosieguo: « PZ »).

3 Le « crociere del burro » sono così definite nell'ordinanza di rinvio: « brevi escursioni in battello che durano solo poche ore, con partenza ed arrivo in porti di Stati membri della Comunità economica europea, in questo caso i Paesi Bassi, durante le quali la nave lascia per un periodo più o meno lungo le acque territoriali. La principale attrattiva di queste escursioni consiste nel fatto che i passeggeri hanno la possibilità di acquistare un certo numero di merci in esenzione da dazi, imposte indirette ed altri tributi ».

4 La Frico, invitata all'inizio del 1983 a fare un'offerta per vendite di burro ad un imprenditore che organizza siffatte crociere chiedeva al PZ se la vendita di burro alle navi usate per effettuare dette « crociere del burro » le desse diritto ad importi compensativi monetari (in prosieguo: « ICM »).

5 Il PZ rispondeva in un primo tempo in senso affermativo e le versava quindi, per questo motivo, degli ICM durante i quattro primi mesi del 1983. Tuttavia, all'inizio del maggio del 1983, il ministro olandese dell'agricoltura e della pesca comunicava al PZ che la questione se gli ICM potessero essere corrisposti per le partite

destinate alla vendita a bordo di navi adibite a « crociere del burro » costituiva oggetto di concertazioni col ministero delle finanze e con la Commissione. Il PZ era invitato a non corrispondere più ICM per le vendite di cui trattasi.

6 Dopo che la Commissione aveva espresso parere negativo su questo punto, il 20 giugno 1983 il governo dei Paesi Bassi invitava il PZ a respingere sia le domande pendenti, sia quelle nuove dirette alla corresponsione degli ICM. Per questo alla fine di giugno del 1983, il PZ, convenuto nella causa principale, comunicava alla Frico che gli ICM non sarebbero più stati versati per il burro ceduto alle navi che effettuavano « crociere del burro ».

7 Con lettera 14 luglio 1983, la ricorrente chiedeva il pagamento degli ICM per vendite già effettuate a navi adibite a « crociere del burro » e per le quali gli ICM erano già stati detratti dal prezzo del burro. Tale domanda veniva respinta dal PZ.

8 La ricorrente nella causa principale impugnava detta decisione avanti il College van Beroep, sostenendo che il procedimento era incompatibile con le disposizioni comunitarie in vigore, nonché con diversi principi generali del diritto come i principi di sana amministrazione, di certezza del diritto e di legittimo affidamento.

9 La disamina del primo di tali mezzi ha indotto il giudice nazionale a chiedere come vada interpretato il diritto comunitario ed a sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se il combinato disposto dal regolamento n. 2730/79, e in particolare del suo art. 17, e del regolamento n. 1371/81, entrambi della Commissione, nonché di eventuali altre norme comunitarie debba intendersi nel senso che non possono essere corrisposti importi compensativi monetari per l'esportazione di burro venduto ai passeggeri durante " crociere del burro " come quelle descritte nel presente procedimento ».

10 La Frico sostiene che la normativa comunitaria non osta a che ICM vengano corrisposti per l'esportazione di burro venduto ai passeggeri durante « crociere del burro ». L'art. 17 del regolamento della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restrizioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), dispone infatti, che « non vengono concesse restituzioni per prodotti venduti o destinati a bordo di navi e suscet-

tibili di essere reintrodotti nella Comunità, in virtù delle franchigie risultanti dal regolamento (CEE) n. 1818/75 ». Orbene, il regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli ICM (GU L 138, pag. 1), non contiene alcuna disposizione analoga. Quindi, i principi di certezza del diritto, d'irretroattività, di uguaglianza e di legittimo affidamento esigerebbero che il diritto alla corresponsione di ICM fosse ammesso a profitto delle merci vendute a bordo delle navi, ivi comprese quelle che effettuano « crociere del burro ».

Il governo dei Paesi Bassi sostiene che, anche se può apparire contrario allo scopo del sistema degli ICM il corrispondere un compenso per l'esportazione di prodotti di cui si sa per contro che saranno reimportati poche ore dopo nello stesso Stato membro sotto il regime della franchigia dei viaggiatori, sussiste certo un diritto alla corresponsione degli ICM per i prodoti agricoli venduti a bordo delle navi, ivi comprese quelle che effettuano « crociere del burro ». Tale diritto deriverebbe dal fatto che il succitato regolamento n. 1371/81 non pone alcuna condizione di distinzione dei prodotti agricoli e non contiene alcuna disposizione di deroga espressa per la cessione di merci alle navi che effettuano « crociere del burro ».

La Commissione sostiene invece che la questione posta dal giudice nazionale va risolta in senso affermativo. In primo luogo le consegne di burro per le « crociere del burro » non costituirebbero infatti un'esportazione, né ai sensi dell'art. 1 del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri (GU L 106, pag. 1), né ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. c), del succitato regolamento n. 1371/81. Dette consegne di burro non potrebbero nemmeno equipararsi ad importazioni fuori della Comunità, a norma dell'art. 5 del succitato regolamento n. 2730/79, il quale contempla solo l'approvvigionamento di merci destinate ad essere consumate a bordo durante la traversata. In secondo luogo, sarebbe del tutto incompatibile con lo scopo del sistema degli ICM il corrisponderli all'atto di cessioni di burro effettuate in siffatte circostanze, dal momento che tali cessioni vengono effettuate per intero all'interno del mercato dello Stato membro di cui trattasi e non hanno alcuna incidenza sugli scambi intracomunitari o coi paesi terzi. La Commissione sostiene che il richiamo all'art. 17, del succitato regolamento n. 2730/79, è comunque fuor di luogo per quanto riguarda le vendite destinate alle « crociere del burro », giacché queste non possono fruire delle franchigie all'importazione.

13 Va rilevato, in primo luogo, che il succitato regolamento n. 1371/81 dispone nell'art. 2 che importi compensativi monetari si applicano ai prodotti importati o esportati e « nell'art. 1°, n. 2, lett c), che per " esportazione " si intende la spedizione, temporanea o definitiva, di prodotti (...)

— da uno Stato membro ad un altro Stato membro;

— da uno Stato membro a località situata fuori del territorio comunitario (...). »

14 Orbene, dalla stessa definizione delle « crociere del burro » fornita dal giudice nazionale si desume che il burro venduto durante tali escursioni non è spedito né in un altro Stato membro, né in un paese terzo. Esso è, al contrario, destinato ad essere immediatamente reintrodotto nel territorio dello Stato membro di spedizione. Ne consegue che tale prodotto non è « esportato » ai sensi delle succitate disposizioni, le quali ostano quindi al versamento di ICM in un caso del genere.

15 È opportuno rilevare, in secondo luogo, che l'art. 1°, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1371/81, nell'aggiungere che « le consegne di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 sono assimilate ad una esportazione », precisa che:

« 1) Ai sensi del presente regolamento sono assimilate a una esportazione fuori dalla Comunità:

a) la consegna per l'approvvigionamento nelle Comunità:

— delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima ...».

Orbene, il termine « approvvigionamento » è univoco e contempla, come precisa il settimo considerando del succitato regolamento n. 2730/79, unicamente l'approvvigionamento di merci destinate ad esser consumate a bordo e non, come avviene nel caso delle « crociere del burro », la cessione di merci destinate ad esser vendute ai passeggeri e da questi riportate a terra. Ne consegue che nemmeno l'art. 5 del succitato regolamento n. 2730/79 può servire di fondamento alla corresponsione di ICM per cessioni di burro destinato ad esser venduto durante le « crociere del burro ».

Questa conclusione è confermata dall'esame dello scopo stesso del regime degli ICM, scopo più volte previsto dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza 12 aprile 1984, Unifrex / Commissione, causa 281/82 (Racc. 1984, pag. 1969), nella quale la Corte ha affermato che « l'istituzione degli importi compensativi tende alla conservazione di prezzi unici, fondamento dell'organizzazione attuale dei mercati, onde evitare la disorganizzazione del sistema dei prezzi d'intervento e far salve le correnti normali dei prodotti agricoli tanto fra gli Stati membri quanto coi paesi terzi. Gli importi compensativi monetari non possono quindi essere applicati se non nel caso in cui i provvedimenti monetari implicherebbero delle perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli. Orbene, è chiaro che, nell'ambito delle « crociere del burro », la corresponsione degli ICM non avrebbe l'effetto di evitare perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli dovuti a fenomeni monetari, giacché i prodotti agricoli di cui trattasi non penetrano né nel circuito degli scambi intracomunitari né in quello degli scambi coi paesi terzi.

Va infine rilevato che pur se è esatto che l'art. 17, del succitato regolamento n. 2730/79, ha espressamente escluso la corresponsione di restituzioni all'esportazione per i prodoti agricoli venduti o distribuiti a bordo delle navi e che sono atti, in seguito, ad essere reintrodotti nella Comunità nell'ambito delle franchigie contemplate dal regolamento n. 1818/75, il richiamo a tale disposizione non può infirmare il ragionamento che è stato appena esposto. In primo luogo, infatti, il richiamo a tale provvedimento che riguarda solo il regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli non è pertinente alle soluzioni da dare alla questione sollevata dal giudice nazionale che riguarda unicamente la corresponsione di ICM. In secondo luogo va osservato che, contrariamente a quanto sostiene la Frico, la lettera stessa di detta disposizione dimostra che il legislatore comunitario ha inteso escludere dalle restituzioni all'esportazione le operazioni riguardanti prodotti che non costituivano oggetto di una vera e propria esportazione. Le medesime considerazioni portano al medesimo risultato per quanto riguarda la corresponsione degli ICM.

Da quanto precede discende che la questione pregiudiziale va risolta dichiarando che gli artt. 1 e 2 del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari, nonché l'art. 5 del regolamento della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che non può essere concesso alcun importo compensativo monetario per le cessioni di burro

destinato ad essere venduto ai passeggeri durante brevi escursioni in mare, il cui punto di partenza ed il cui punto d'arrivo siano situati nello stesso Stato membro.

Sulle spese

19 Le spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con ordinanza 26 ottobre 1984, dichiara:

Gli artt. 1 e 2 del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n. 1371/81, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari, nonché l'art. 5 del regolamento della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730/79, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che non può essere concesso alcun importo compensativo monetario per le cessioni di burro destinato ad essere venduto ai passeggeri durante brevi escursioni in mare, il cui punto di partenza ed il cui punto d'arrivo siano situati nello stesso Stato membro.

Galmot Everling Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 novembre 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della terza sezione
U. Everling